izs
istituto zooprofilattico sperimentale
della puglia e della basilicata

Allegato 2

Fornitura Triennale di Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione, con utilizzo di piastre microtiter (strip da 8 o 16 pozzetti) per rilevare la presenza di anticorpi vs la glicoproteina gP51 del virus della Leucosi Enzootica Bovina (BLV) in emosieri bovini e bufalini.

Numero Gara A.N.A.C.: 7584672 **Numero CIG: 8086235C35**

CAPITOLATO DI FORNITURA

Art. 1 – **Caratteristiche di minima.**

Il presente capitolato ha per oggetto la Fornitura triennale di Kit E.L.I.S.A., metodo per competizione oppure indiretto con utilizzo di Anticorpi HRP antiruminante, con utilizzo di piastre microtiter (strip da 8 o 16 pozzetti, da 6 determinazioni cadauno) per rilevare la presenza di anticorpi vs la glicoproteina gP51 del virus della Leucosi Enzootica Bovina (BLV) in emosieri bovini e bufalini, come meglio descritti nel proseguo per la durata di tre anni, e nel quantitativo presunto di 125.000/anno (375.000/3 anni).

La fornitura di ogni lotto di produzione deve essere corredata da un certificato di validazione prodotto dal Centro Nazionale di Referenza per lo studio dei *Retrovirus* correlati alle patologie infettive dei ruminanti (CERER) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e della Marche – Perugia, conformemente con quanto disposto dal Decreto Legge 196/99.

Requisiti richiesti: (**pena esclusione dalla gara**):

- Tempo totale di incubazione previsto dalla procedura non superiore a 210 minuti;
- Assenza di incubazione "overnight";
- Corredo minimo del kit: piastre microtiter, soluzione di lavaggio, controllo positivo, controllo negativo, soluzione di arresto, reagente coniugato, substrato cromogeno (non ammesso OPD).

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare, in occasione di ciascuna consegna:

- Dossier di validazione;
- Procedura tecnica.

Art. 2 – **Esecuzione della fornitura, tempistica e certificazione**.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, avente sede legale in Foggia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Puglia e Basilicata, presso le cui sedi potranno, ove specificato nell'ordine, essere direttamente eseguite le forniture oggetto di aggiudicazione. Conseguentemente, gli ordini riguarderanno la quantità di volta in volta occorrenti in base alle reali esigenze, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura.

I prodotti richiesti dovranno avere lotti di produzione recenti con lunga scadenza, **almeno di nove** mesi, ed inoltre essere, TASSATIVAMENTE, accompagnati dal certificato di qualità del lotto con

indicazione della scadenza dei prodotti nonché dalla scheda di sicurezza. Si potrà ovviare a questo qualora le ditte attestino che tali certificazioni siano scaricabili dal Web.

Saranno, pertanto, considerati non idonei i prodotti con scadenza inferiore a 9 mesi dalla data di consegna.

Le **consegne** devono essere effettuate entro il termine massimo di **15 giorni** dal ricevimento dell'ordine, salvo che l'inadempimento temporaneo della prestazione contrattuale sia da imputare ad eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del fornitore.
Il suddetto termine, al fine dell'esecuzione della fornitura, è da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile.

L'Istituto potrà richiedere il differimento della consegna successivamente all'ordine per un periodo massimo di 60 giorni solari e consecutivi, senza che l'affidatario possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Le consegne devono essere effettuate nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi.
Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che il prodotto non subisca danni o deterioramenti durante il trasporto.

La ditta aggiudicataria assume su di sé l'onere di trasmettere tramite fax/e-mail/pec, indicati sull'ordine, la conferma della data di consegna della merce, ed è tenuta a consegnare il bene rispondente per qualità e quantità a quello indicato in offerta e nell'ordine.

Il **documento di trasporto** deve riportare il numero dell'ordine, il CIG e l'esatta indicazione del codice della merce, così come indicato nell'offerta di gara, in modo da consentire l'immediata identificazione.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dal personale dell'Istituto non esonera la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti e/o occulti del prodotto consegnato, e pertanto non attesta in alcun modo la regolarità della fornitura ma determina solamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

La ditta fornitrice deve provvedere allo scarico della merce e non può avvalersi per tale operazione del personale dell'Istituto. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il danneggiamento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico.
I controlli quantitativi saranno così effettuati, per la rispondenza del numero dei colli inviati, con la firma del documento di trasporto.
Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato l'Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente **entro massimo 10 giorni**, salvo diverso accordo con l'Istituto con altra pienamente rispondente.
In caso contrario l'Ente si riterrà autorizzato a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura potrà essere adottata anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Ente.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della relativa fattura.

I motivi di forza maggiore costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione se comprovati e accettati dall'Istituto. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere

effettuata, pena la risoluzione del contratto, entro 5 giorni dal suo verificarsi, salvo quanto diversamente pattuito con l'Istituto.

Art. 3 – **Confezionamento.**

Ove non presenti limiti, il confezionamento del prodotto offerto dalla ditta non sarà in alcun modo, vincolante per l'Ente; l'aggiudicataria avrà infatti l'obbligo di fornire i quantitativi cosi come richiesti dall'Istituto con ciascun ordine, senza alcun minimo, nel rispetto delle proporzioni determinazioni/controlli di cui all'art. 1.

Art. 4 – **Prezzi e pagamenti.**

I prezzi offerti di vendita, al netto dell'IVA, corrispondenti a quelli offerti dall'aggiudicataria, si intendono per merce consegnata ai Laboratori della Sede Centrale dell'Istituto e/o delle Sezioni Diagnostiche Periferiche e sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo, consegna di magazzino, amministrative, e di qualsiasi altro genere. Non sono ammesse spese per il trasporto.

I prezzi offerti resteranno fissi e invariabili per tutto il triennio a partire dalla prima fornitura.

Le fatture, da emettere in forma elettronica con applicazione della scissione di pagamento, devono essere riferite ad ogni singola consegna, devono riportare il numero d'ordine di riferimento, l'esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata e del DDT, il CIG (Codice Identificativo Gara) e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui deve essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dalla data delle stesse, sempre che a tale data la fornitura sia risultata regolare, o diversamente, dalla data in cui la fornitura medesima sia stata resa regolare.

Art. 5 – **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Art. 6 – **Inadempienze, penalità, risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa.**

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penalità, previamente contestate, nel caso di:
1) ritardi nell'esecuzione della fornitura;
2) ritardi nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi.

Per qualsiasi ipotesi di contestazione, l'aggiudicataria potrà fornire le proprie controdeduzioni, nel margine temporale assegnato dall'I.Z.S.

In caso di mancata sostituzione l'Istituto può provvedere all'acquisto di beni similari sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente il maggior prezzo pagato per essi.

A quest'ultimo è irrogata, inoltre, una penalità pari al 5% dell'importo della merce non consegnata oltre i limiti della normale tolleranza. Dopo il 15° giorno di ritardo l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto e incamerare il deposito cauzionale.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'Istituto, si configura come mancata consegna, con l'applicazione della penalità sopra riportata.

Agli importi delle penalità saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
- minori introiti.

L'Istituto ha **facoltà di risolvere il contratto**, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria, in qualsiasi caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato, salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e nei seguenti casi:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguiti e dei mancati guadagni;
b) di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) di mancato rispetto della qualità della fornitura;
d) nel caso i Laboratori riscontrino una **falsa positività > 0,05%** su campioni esaminati nel corso di un anno;
e) quando l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo sopra indicato;
f) di cessione o subappalto dell'azienda non autorizzati dall'Istituto, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
g) per motivi di interesse pubblico;
h) di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

Qualora, nel corso del presente contratto, CONSIP o altri Soggetti Aggregatori di competenza attivassero convenzioni relative ai prodotti di cui alla presente gara con prezzi inferiori a quelli aggiudicati nella presente procedura, questa Amministrazione avrà la facoltà di:

- procedere a rinegoziazione per uniformare le condizioni economiche alle suddette convenzioni;
- in caso di esito negativo del negoziato, recedere dal contratto con preavviso da notificarsi al fornitore almeno 15 giorni prima.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione

_____

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa